

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2760)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4848)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 febbraio 1968*

Stanziamiento della somma di lire 250 milioni
per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle società a partecipazione statale.

Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro delle partecipazio-

ni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza, possedute in società a partecipazione statale diretta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da società a partecipazione statale indiretta.

Detto stanziamento potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.